



Ministero dell'Istruzione

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante la riforma degli organi collegiali della scuola a norma del richiamato articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 2 che disciplina le competenze e la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi "Consiglio");
- VISTO in particolare il comma 5, lettere a) e c), del richiamato articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, secondo il quale il Consiglio è formato da trentasei componenti, di cui quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali e tre sono eletti, rispettivamente, uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;
- VISTO il dispositivo di cui alle lettere b) e d) del su citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, secondo il quale tre componenti sono nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni, in rappresentanza delle scuole paritarie e delle scuole dipendenti dagli enti locali e quindici tra esponenti del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, tre sono designati dal Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, e in particolare l'articolo 6, comma 1, che prevede la natura onorifica della partecipazione ad organi collegiali e la corresponsione del solo rimborso delle spese sostenute;
- VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici, e in particolare l'articolo 23-*quinquies*;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", ed in particolare l'articolo 3, comma 2-*bis*, che proroga la componente elettiva del Consiglio al 31 agosto 2021;

- VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”;
- VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 marzo 2015, n. 7, adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del citato decreto legislativo n. 233 del 1999, recante i termini e le modalità di elezione, designazione e nomina dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 31 dicembre 2015, n. 980, costitutivo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e successivi decreti di integrazione;
- VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione del 9 dicembre 2020, n. 173, recante “*Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni*”(d’ora in poi “Ordinanza”), ed in particolare gli articolo 3 e 39;
- DATO ATTO che con separate note del 9 dicembre 2020, prot. n. 26218 e prot. n. 26219, il Ministro dell’istruzione ha provveduto a richiedere, rispettivamente, al Consiglio nazionale per l’economia e per il lavoro e alla Conferenza Unificata la designazione dei relativi esperti quali componenti del Consiglio;
- DATO ATTO che con separate note del 9 dicembre 2020, prot. nn. 26207, 26208, 26209, 26210, 26211, 26213, 26214, 26215, 26216, 26217, il Ministro dell’istruzione, ha provveduto a richiedere alle associazioni rappresentative delle scuole paritarie e delle scuole dipendenti dagli enti locali la designazione di un proprio rappresentante da proporre per la nomina a componente del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- DATO ATTO che, con atto Repertorio n. 177/CU del 17 dicembre 2020, la Conferenza unificata ha acquisito le designazioni della Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dell’Unione Province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), , indicando dei relativi rappresentanti in seno al ricostituendo Consiglio rispettivamente la Prof.ssa Silvia Ciucciuvino della Regione Lazio, la Prof.ssa Francesca Zaltieri, Consigliere provinciale della Provincia di Mantova, il Dott. Marco Bronzini;
- DATO ATTO che con nota prot. 22227 del 29 dicembre 2020, registrata al prot. AOOGABMI n. 28832 del 29 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha comunicato la designazione della Dott.ssa Roberta Fanfarillo, del Dott.

Francesco Scrima e della Dott.ssa Elena Centemero quali esperti in rappresentanza del CNEL;

DATO ATTO delle designazioni pervenute dalle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, e segnatamente con nota della FIDAE del 15 dicembre 2020, registrata al prot. n. 27006 del 15 dicembre 2020, con nota dell'ANINSEI del 14 dicembre 2020, registrata al prot. n. 26970 del 15 dicembre 2020, con nota della FILINS del 10 dicembre 2020, registrata al prot. n. 26463 del 10 dicembre 2020, della FISM del 15 dicembre 2020, registrata al prot. n. 27016 del 15 dicembre, con la nota dell'AGIDAE dell'11 dicembre 2020, registrata al prot. n. 27055 del 15 dicembre 2020, con nota della CdO Opere Educative del 18 dicembre 2020, registrata al prot. n. 27653 del 18 dicembre 2020, con nota dell'ONM del 16 dicembre 2020, registrata al prot. n. 27250 del 16 dicembre 2020, con la nota del FAES del 10 dicembre 2020, registrata al prot. n. 26623 dell'11 dicembre 2020;

ESAMINATI i *curricula* dei componenti designati dalle associazioni rappresentative delle scuole paritarie su richiamate;

DECRETA:

Articolo 1

(Ricostituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020, è prorogata al 31 agosto 2021 la componente elettiva del Consiglio, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2021, è rinnovata la componente non elettiva del Consiglio, di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
4. Nelle more dell'insediamento del Consiglio costituito ai sensi del presente articolo, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni del Consiglio, lo stesso può operare nella composizione di cui al decreto del Ministro 31 dicembre 2015, n. 980, e successive integrazioni, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293.
5. Entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, il Consiglio è ricostituito mediante rinnovo della componente elettiva secondo gli esiti delle elezioni indette con l'Ordinanza.

Articolo 2

(Convocazione per l'insediamento del Consiglio)

1. Ai sensi dell'articolo 39 dell'Ordinanza, il Consiglio ricostituito ai sensi dell'articolo 1 è convocato per l'insediamento in data 11 gennaio 2021.

Articolo 3
(Durata del mandato)

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed entro tale termine deve essere ricostituito.
2. Il termine quinquennale della durata in carica del Consiglio decorre, per ciascuna delle componenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, dalla data dei relativi decreti di ricostituzione.
3. I membri del Consiglio non sono rieleggibili più di una volta.

Articolo 4
(Organi, struttura, funzionamento)

1. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio elegge l'ufficio di presidenza, nel quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.
3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.
4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento, si riunisce in assemblea generale ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o il Ministro.
5. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 233 del 1999, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 22 del 2020, i pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.
6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dall'Amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione.
7. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa incardinata presso l'Ufficio I della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Articolo 5
(Incompatibilità, decadenza e surroga)

1. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di componente del Consiglio. All'insediamento i componenti, nominati e eletti, dichiarano sotto la loro responsabilità l'insussistenza di cause di incompatibilità, assumendo l'obbligo di comunicare immediatamente al Ministro dell'istruzione, il sopraggiungere di una causa di incompatibilità.
2. I componenti che versino in stato di incompatibilità con la carica di Consigliere decadono dalla stessa.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle rispettive componenti elettive.

4. I componenti elettivi del Consiglio che, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica devono essere sostituiti ricorrendo al procedimento di surroga. Il componente cessato, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista elettorale.
5. La surroga viene effettuata mediante scorrimento della lista elettorale a cui appartiene il membro cessato con la nomina del primo dei candidati non eletti di detta lista.
6. In caso di impossibilità di procedere alla surroga per esaurimento delle rispettive liste elettorali, i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
7. Per le componenti rappresentative, rimane ferma la possibilità di proporre al Ministro di designare nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli nominati.

Articolo 6

(Esonero e trattamento economico)

1. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la carica di Consigliere è onorifica. Al Presidente e ai Consiglieri non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 7 ottobre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, fermo restando il rimborso delle spese sostenute dai componenti per la partecipazione ai lavori del Consiglio, i cui costi sono posti a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, capitolo 1396, piano gestionale 15.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO

On. dott.ssa Lucia Azzolina